

---

## Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol)

del 20 ottobre 2004 (stato 1 gennaio 2025)

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 79 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>,  
visto il messaggio del Governo del 15 giugno 2004<sup>2)</sup>,

decide:

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 1 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La legge fissa i compiti e disciplina i diritti ed i doveri della Polizia cantonale.

<sup>2</sup> I compiti di polizia dei Comuni non ne sono interessati, nella misura in cui la legge non contenga disposizioni diverse.

<sup>3</sup> Per le attività della polizia giudiziaria nella giustizia penale valgono le prescrizioni del Codice di procedura penale e della legislazione d'applicazione cantonale. \*

#### Art. 2 Compiti della Polizia cantonale

<sup>1</sup> La Polizia cantonale adempie ai seguenti compiti:

- a) intraprende misure atte a riconoscere, impedire ed eliminare pericoli per persone, animali, ambiente e cose oppure disturbi alla sicurezza e all'ordine pubblici;
- b) esercita la funzione di polizia giudiziaria e adotta misure atte a prevenire ed a combattere i reati;
- c) procede alle necessarie chiarificazioni già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria o per la difesa da pericoli;
- d) provvede ad un'adeguata sorveglianza e gestione del traffico stradale e adotta misure atte a prevenire gli incidenti, nonché a moderare il traffico;

---

<sup>1)</sup> CSC [110.100](#)

<sup>2)</sup> pagina 859

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

## 613.000

---

- e) aiuta persone la cui integrità fisica o la cui vita è direttamente minacciata o che si trovano altrimenti in situazioni d'emergenza;
- f) garantisce il coordinamento dell'intervento quando un incidente o un'emergenza richiede l'intervento di polizia, pompieri e di altre organizzazioni;
- g) \* assicura il sostegno di polizia in occasione di grandi eventi; può assumere il coordinamento dell'intervento;
- h) adempie ad altri compiti assegnate dalla legislazione.

### **Art. 3** Comuni 1. Compiti \*

<sup>1</sup> I comuni adempiono sul proprio territorio a quei compiti di polizia per i quali la competenza non spetta al Cantone. \*

<sup>1bis</sup> In particolare sono competenti per: \*

- a) il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza;
- b) la sorveglianza del traffico in stazionamento;
- c) l'adempimento di altri compiti di polizia assegnati loro dalla legislazione.

<sup>1ter</sup> Al fine di mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza, organi comunali che dispongono di una formazione di polizia possono fermare una persona. I comuni non hanno la competenza per adottare le ulteriori misure previste dalla presente legge. \*

<sup>2</sup> I comuni possono emanare proprie prescrizioni per i compiti, la formazione e l'equipaggiamento della polizia comunale. Se la polizia comunale adempie ai propri compiti in uniforme o armata, è necessaria un'adeguata formazione di polizia. \*

### **Art. 3a \*** 2. Utilizzo del suolo pubblico

<sup>1</sup> Manifestazioni su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione del comune competente.

<sup>2</sup> Se ci si deve attendere un intervento della polizia, i comuni sono tenuti a conferire con la Polizia cantonale prima di rilasciare un'autorizzazione.

<sup>3</sup> L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

### **Art. 4** Collaborazione con la Confederazione, il Cantone, l'estero e i comuni \*

<sup>1</sup> Il Governo ha la facoltà di concludere accordi amministrativi sulla collaborazione tra le polizie con la Confederazione ed i Cantoni, nonché con gli Stati esteri confinanti.

<sup>2</sup> Esso può richiedere sostegno di polizia alla Confederazione, ad altri Cantoni e agli Stati esteri confinanti, qualora la Polizia cantonale non sia in grado di adempiere ai propri compiti con le proprie forze.

<sup>3</sup> Su richiesta della Confederazione, dei Cantoni o degli Stati esteri confinanti, esso può concedere un sostegno di polizia.

<sup>4</sup> Esso può delegare alla o al comandante della polizia le competenze di cui ai capoversi 2 e 3.

<sup>5</sup> La Polizia cantonale lavora in stretta collaborazione con gli organi di polizia e le autorità di sicurezza dei Cantoni, della Confederazione e degli Stati esteri.

<sup>6</sup> La Polizia cantonale e i comuni collaborano. \*

**Art. 5** Trasmissione di compiti \*

<sup>1</sup> Per compiti di ordine e di sicurezza la Polizia cantonale può esigere la collaborazione degli organi di polizia comunale sul suo territorio, dietro rimborso delle spese.

<sup>2</sup> Dietro rimborso delle spese un comune può richiedere sostegno alla Polizia cantonale qualora non possa più adempiere ai propri compiti di polizia o non possa più farlo per tempo. Fa stato per analogia l'articolo 4 capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup> Su richiesta di un comune, dietro indennizzo, il Governo può disciplinare contrattualmente la presa a carico permanente da parte della Polizia cantonale di compiti di polizia comunale.

<sup>4</sup> Esso può concordare contrattualmente con un comune la trasmissione, dietro indennizzo, di compiti della Polizia cantonale alla polizia comunale, nella misura in cui ciò appaia sensato nel caso concreto e siano adempiuti i presupposti organizzativi e personali.

**Art. 5a \*** Esecuzione sostitutiva

<sup>1</sup> Se un comune non adempie a un compito di polizia di sicurezza che gli spetta, la Polizia cantonale può adempiere a questo compito in sostituzione del comune.

<sup>2</sup> Se non vi è pericolo nel ritardo, la Polizia cantonale può comminare l'esecuzione sostitutiva al comune inadempiente, concedendo un termine adeguato.

<sup>3</sup> Le spese risultanti alla Polizia cantonale dall'esecuzione sostitutiva sono a carico del comune inadempiente.

## 2. Principi dell'azione di polizia

**Art. 6** Legalità e proporzionalità

<sup>1</sup> Nell'adempimento dei propri compiti la Polizia cantonale è vincolata alla Costituzione e alla legge.

<sup>2</sup> Tra più misure adeguate, la Polizia cantonale deve adottare quella che prevedibilmente danneggerà meno le singole persone e la collettività.

<sup>3</sup> Una misura non può condurre ad uno svantaggio che si trovi in evidente sproporzione con il risultato a cui si aspira.

**Art. 7** Clausola generale di polizia

<sup>1</sup> Qualora sussista un pericolo serio, imminente e non evitabile altrimenti per la sicurezza e l'ordine pubblici, la Polizia cantonale adotta nel singolo caso misure improbabili.

### **Art. 8** Destinatari dell'azione di polizia

<sup>1</sup> L'azione di polizia si rivolge contro quelle persone che disturbano o minacciano direttamente la sicurezza e l'ordine pubblici o sono responsabili del comportamento disturbante o minaccioso di una terza persona.

<sup>2</sup> Se il disturbo o la minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici derivano direttamente da un animale o da una cosa, l'azione di polizia si rivolge contro la persona che può effettivamente disporre sull'animale o sulla cosa.

<sup>3</sup> L'azione di polizia si può rivolgere contro altre persone se:

- a) va evitato un notevole disturbo o neutralizzata una notevole minaccia imminente;
- b) non sono possibili per tempo misure contro i perturbatori o se non fanno sperare in un successo; e
- c) lo si può pretendere dalle persone interessate.

## **3. Misure di polizia**

### **Art. 9** Fermo, accertamento dell'identità

<sup>1</sup> Per adempiere ad un compito di polizia, la Polizia cantonale può fermare una persona, accertarne l'identità e chiarire se è ricercata oppure se sono ricercati il suo veicolo o animali ed altri oggetti che porta con sé.

<sup>2</sup> La persona fermata è tenuta, su richiesta, a fornire indicazioni riguardo alla propria persona, a presentare i documenti portati con sé, a mostrare oggetti in custodia e ad aprire a questo scopo contenitori e veicoli.

<sup>3</sup> La Polizia cantonale può condurre la persona fermata in centrale se la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto oppure solo con notevoli difficoltà, oppure se sospetta che questa persona fornisca indicazioni errate, nonché porti con sé illegalmente oggetti o veicoli.

<sup>4</sup> Nei casi indicati al capoverso 3 la Polizia cantonale può fermare la persona interessata per al massimo 12 ore.

### **Art. 10** Interrogatorio, convocazione e mandato di accompagnamento

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può interrogare persone nell'ambito dei propri compiti di polizia. Nel fare questo deve rendere attente le persone riguardo ai loro diritti.

<sup>2</sup> Essa può convocare persone per interrogatori comunicando l'oggetto degli stessi. L'oggetto dell'interrogatorio va indicato sulla convocazione.

<sup>3</sup> Se una persona non dà seguito ad una convocazione senza avere un motivo sufficiente per farlo, la Polizia cantonale la può andare a prendere previo avvertimento scritto.

**Art. 11** Misure di identificazione

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può procedere a misure di identificazione su una persona:

- a) la cui identità non può essere stabilita in altro modo o solo con notevoli difficoltà;
- b) condannata ad una pena privativa della libertà senza il beneficio della condizionale o contro la quale è stata disposta una misura cautelare privativa della libertà;
- c) fermata o arrestata per un delitto o un crimine;
- d) se dei fatti giustificano l'ipotesi che queste misure sono necessarie al fine di chiarire delitti e crimini;
- e) che si trova in arresto per l'estradizione o contro la quale esiste un divieto d'entrata.

<sup>2</sup> Misure di identificazione includono in particolare la presa delle impronte digitali e dei palmi delle mani, la determinazione di segni di riconoscimento anatomici esterni, misurazioni, riprese fotografiche, prove calligrafiche e della voce, nonché prove del DNA secondo le prescrizioni della Confederazione.

**Art. 12** Allontanamento e tenuta a distanza

<sup>1</sup> Per preservare la sicurezza e l'ordine, nonché per limitare i pericoli, la Polizia cantonale può disporre le misure necessarie riferite all'evento.

<sup>2</sup> In particolare può:

- a) ordinare a persone di lasciare un determinato luogo o una determinata area;
- b) vietare l'accesso a oggetti, fondi o aree;
- c) vietare la permanenza in oggetti, su fondi o aree.

<sup>3</sup> In caso di inosservanza dell'ordine, lo può imporre con i mezzi necessari e adeguati.

**Art. 13** Pubblicazione

<sup>1</sup> La Polizia cantonale segnala persone il cui luogo di dimora è sconosciuto se:

- a) lo prevede la legislazione;
- b) sono date le condizioni per un mandato d'accompagnamento o per la custodia di polizia;
- c) si sottrae ad una pena privativa della libertà personale o ad una misura privata della libertà;
- d) è data per dispersa;
- e) esiste il fondato sospetto che commetterà un grave crimine o che ne stia preparando uno;
- f) devono esserle recapitati documenti ufficiali.

<sup>2</sup> Il tipo di segnalazione si regola secondo le esigenze concrete.

<sup>3</sup> Persone e oggetti possono essere segnalati ai fini di una sorveglianza discreta ai sensi dell'articolo 33 e dell'articolo 34 dell'ordinanza federale sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE<sup>3)</sup>. \*

### **Art. 14 \*** Consegna di minori

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può ricondurre minorenni a chi detiene la custodia parentale o all'autorità di protezione dei minori competente.

### **Art. 15** Custodia di polizia

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può porre provvisoriamente una persona sotto la custodia di polizia se:

- a) ciò è necessario per la sua protezione o per quella di un'altra persona da un pericolo per la sua integrità fisica, la sua vita o la sua integrità psichica, nonché per evitare o eliminare un'importante minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici;
- b) ciò risulta necessario per evitare l'imminente commissione o prosecuzione di un grave reato;
- c) si è sottratta o vuole sottrarsi con la fuga all'esecuzione di una pena privativa della libertà personale o di una misura privativa della libertà;
- d) ciò è necessario per garantire l'esecuzione di un allontanamento, di un'espulsione o di un'extradizione ordinata dall'autorità competente.

<sup>2</sup> La persona presa in custodia va informata sul motivo di questo provvedimento e se le circostanze lo consentono deve esserle offerta l'opportunità di informare una persona di sua fiducia.

<sup>3</sup> La persona non può essere trattenuta in custodia di polizia oltre lo stretto necessario, tuttavia al massimo 24 ore.

### **Art. 16 \*** Violenza domestica

#### 1. Intervento \*

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato conformemente all'articolo 28b capoverso 4 CC<sup>4)</sup> per al massimo 14 giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei rimedi giuridici e: \*

- a) va consegnata in forma scritta alla persona allontanata e alla vittima, al più tardi dopo l'intervento;
- b) \* va trasmessa entro 24 ore al giudice unico presso il tribunale regionale e, nel caso siano interessati dei minori oppure siano da prendere in considerazione misure di protezione dei minori e degli adulti, all'autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- c) va trasmessa all'ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza insieme all'eventuale ulteriore documentazione necessaria.

---

<sup>3)</sup> RS [362.0](#)

<sup>4)</sup> RS [210](#)

<sup>2</sup> Durante l'espulsione, la decisione della Polizia cantonale può essere impugnata per iscritto con ricorso al giudice unico presso il tribunale regionale. Nel ricorso si deve indicare con una breve motivazione quali sono i punti impugnati e quali le modifiche richieste. \*

<sup>3</sup> La Polizia cantonale informa:

- a) la vittima sugli ulteriori passi procedurali possibili;
- b) la vittima e la persona che esercita violenza in merito a offerte di consulenza.

<sup>4</sup> ... \*

#### **Art. 16a \*** 2. Segnalazione

<sup>1</sup> Dopo un intervento a seguito di violenza domestica, la Polizia cantonale segnala il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della persona che ha esercitato violenza all'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza.

#### **Art. 17** Perquisizione di persone

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può perquisire una persona se:

- a) ciò appare necessario a seconda delle circostanze a protezione della Polizia cantonale o di terzi;
- b) sono dati i motivi per un fermo di polizia secondo la presente legge o secondo un'altra legge;
- c) vi è il fondato sospetto che essa sia in possesso di oggetti che devono essere sequestrati;
- d) essa si trova evidentemente in uno stato che escluda la libera volontà e se la perquisizione è necessaria a protezione di questa persona o per stabilirne l'identità.

<sup>2</sup> La perquisizione va eseguita da una persona dello stesso sesso, a meno che la misura debba essere eseguita immediatamente.

#### **Art. 18** Perquisizione di oggetti

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può perquisire veicoli e altri oggetti se:

- a) si trovano in custodia di una persona che può essere perquisita giusta l'art. 17;
- b) vi è il sospetto che in essi si trovi una persona trattenuta illegalmente o che deve essere presa in custodia;
- c) vi è il sospetto che in essi si trovi un oggetto che va sequestrato.

<sup>2</sup> Se possibile la misura viene eseguita in presenza della persona che esercita il dominio di fatto. Qualora la misura avvenga in assenza di questa persona, viene stilato un rapporto.

#### **Art. 19** Accesso a fondi

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può accedere a fondi privati se questo è necessario per assolvere a compiti di polizia.

### **Art. 20** Accesso e perquisizione di spazi non pubblici

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può accedere e perquisire spazi e fondi non pubblicamente accessibili senza l'autorizzazione della persona avente diritto, solo se:

- a) ciò è necessario per impedire un importante pericolo;
- b) vi è il sospetto che vi si trovi una persona trattenuta illegalmente;
- c) vi è il sospetto che in essi si trovi una persona che deve essere presa in custodia;
- d) vi è motivo d'ipotesi che una persona necessiti di aiuto a protezione della propria integrità fisica e della propria vita.

<sup>2</sup> Se possibile la misura viene eseguita in presenza della persona che esercita il dominio di fatto. Viene stilato un rapporto.

### **Art. 21** Sequestro di oggetti

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può sequestrare un oggetto allo scopo di:

- a) evitare un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici;
- b) proteggere dalla perdita o dal danneggiamento dell'oggetto la persona che ne è proprietaria o che ne detiene il possesso legittimo.

<sup>2</sup> Non appena i presupposti per il sequestro sono venuti meno, la Polizia cantonale deve riconsegnare gli oggetti alla persona avente diritto.

<sup>3</sup> Se questi oggetti non vengono ritirati malgrado invito con imposizione di un termine, se nessuno fa valere diritti sugli oggetti o se sono soggetti a rapida perdita di valore, possono essere utilizzati o, qualora un'utilizzazione non sia possibile, distrutti.

### **Art. 21a \*** Misure preventive di sorveglianza 1. Disposizioni generali

<sup>1</sup> A difesa da pericoli notevoli nonché per l'individuazione e l'impedimento di reati, secondo il principio della proporzionalità, già prima di avviare indagini di polizia giudiziaria, la Polizia cantonale può disporre l'impiego di:

- a) osservazioni preventive;
- b) indagini preventive in incognito;
- c) inchieste preliminari mascherate, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impedimento di reati ai sensi dell'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale;
- d) apparecchi tecnici preventivi di sorveglianza, nella misura in cui abbiano ad oggetto l'individuazione e l'impedimento di reati ai sensi dell'articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale.

<sup>2</sup> La Polizia cantonale comunica alla persona direttamente interessata dalla misura preventiva di sorveglianza il motivo, il genere e la durata della misura, non appena lo scopo perseguito con la misura lo consente.

<sup>3</sup> La comunicazione secondo il capoverso 2 viene tralasciata se ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti. È fatto salvo il consenso del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nei casi di cui all'articolo 21a capoverso 1 lettera c e lettera d.

<sup>4</sup> La decisione in merito alla comunicazione viene lasciata alla Procura pubblica se le informazioni raccolte con le misure preventive di sorveglianza hanno portato all'avvio di un procedimento penale.

<sup>5</sup> Nella misura in cui la presente legge rimandi alle disposizioni del Codice di procedura penale relative alle misure di sorveglianza segrete, al comandante di polizia spettano i compiti e le attribuzioni della Procura pubblica.

**Art. 21b \*** 2. Osservazione preventiva

<sup>1</sup> Si è in presenza di un'osservazione preventiva se persone e oggetti vengono osservati in segreto in luoghi accessibili al pubblico e vengono effettuate registrazioni su supporto visivo o sonoro. A tale scopo possono essere impiegati strumenti tecnici per la localizzazione.

<sup>2</sup> Le osservazioni preventive vengono disposte da un ufficiale di polizia.

<sup>3</sup> Se la loro durata supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.

**Art. 21c \*** 3. Indagine preventiva in incognito

<sup>1</sup> Per la definizione di indagine preventiva in incognito trova applicazione per analogia l'articolo 298a del Codice di procedura penale.

<sup>2</sup> Le indagini preventive in incognito vengono disposte da un ufficiale di polizia.

<sup>3</sup> Se la loro durata supera un mese, il comandante di polizia decide in merito alla loro continuazione.

<sup>4</sup> Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia l'articolo 298c e l'articolo 298d capoversi 1 e 3 del Codice di procedura penale.

**Art. 21d \*** 4. Inchiesta preliminare mascherata

<sup>1</sup> Per il concetto di inchiesta preliminare mascherata trova applicazione per analogia l'articolo 285a del Codice di procedura penale.

<sup>2</sup> Gli interventi di agenti infiltrati vengono disposti dal comandante di polizia.

<sup>3</sup> La disposizione sottostà all'approvazione del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 289 del Codice di procedura penale.

<sup>4</sup> Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia l'articolo 287, l'articolo 288 e gli articoli 290-297 del Codice di procedura penale.

**Art. 21e \*** 5. Sorveglianza tecnica preventiva

<sup>1</sup> Si è in presenza di una sorveglianza tecnica preventiva quando vengono impiegati apparecchi tecnici di sorveglianza al fine di osservare, intercettare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico.

<sup>2</sup> L'impiego di apparecchi tecnici preventivi di sorveglianza viene disposto dal comandante di polizia.

<sup>3</sup> La disposizione sottostà all'approvazione del giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi. Per la procedura di approvazione trova applicazione per analogia l'articolo 274 del Codice di procedura penale.

<sup>4</sup> Per l'esecuzione trovano applicazione per analogia gli articoli 275-278 del Codice di procedura penale.

### **Art. 21f \***      Identità fittizia preparatoria

<sup>1</sup> Per preparare un'inchiesta preliminare mascherata secondo l'articolo 21a capoverso 1 lettera c della presente legge oppure un'inchiesta mascherata secondo l'articolo 286 del Codice di procedura penale il comandante di polizia può assegnare ad agenti e alle loro persone di contatto un'identità fittizia che celi la loro vera identità.

<sup>2</sup> Per costituire o mantenere l'identità fittizia è possibile allestire o alterare documenti.

<sup>3</sup> L'identità fittizia può essere utilizzata solo se è disponibile l'approvazione per l'intervento secondo l'articolo 21d capoverso 3 della presente legge oppure secondo l'articolo 289 del Codice di procedura penale.

### **Art. 21g \***      Informatori, persone di fiducia

<sup>1</sup> Per adempiere ai suoi compiti, la Polizia cantonale può ricorrere a informatori o persone di fiducia. Essa può garantire loro riservatezza e versare loro un indennizzo adeguato.

<sup>2</sup> Gli informatori trasmettono informazioni alla Polizia cantonale di propria iniziativa.

<sup>3</sup> Le persone di fiducia procurano informazioni su disposizione della Polizia cantonale.

### **Art. 22 \***      ...

### **Art. 22a \***      Sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico

<sup>1</sup> Se sussiste il pericolo concreto che vengano commessi reati, la Polizia cantonale può sorvegliare in segreto luoghi accessibili al pubblico e registrare dati personali su supporti visivi e sonori.

<sup>2</sup> Per la ricerca di persone e di oggetti è ammesso il raffronto automatizzato con banche dati.

<sup>3</sup> Dati personali registrati devono essere cancellati dopo 30 giorni se non sono necessari in un procedimento penale o per la difesa da pericoli.

<sup>4</sup> La sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico viene disposta dal comandante di polizia.

**Art. 22b \*** Ricerca automatizzata di veicoli \*

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può registrare in maniera automatizzata i veicoli e le targhe di controllo per la ricerca di persone od oggetti nonché per impedire, individuare e perseguire reati. \*

<sup>2</sup> Può raffrontare e analizzare in maniera automatizzata i dati con banche dati e utilizzarli per creare dei profili di movimento. È ammesso il raffronto automatizzato di dati: \*

- a) con repertori di polizia delle persone segnalate e della ricerca di oggetti;
- b) \* con indicazioni relative a targhe di controllo di veicoli ai cui detentori è stata revocata o negata la licenza di condurre; e
- c) \* con mandati di ricerca concreti.

<sup>2bis</sup> La Polizia cantonale può utilizzare i dati rilevati in maniera automatizzata per 90 giorni allo scopo di: \*

- a) chiarire crimini e delitti;
- b) cercare persone scomparse o evase.

<sup>3</sup> I dati rilevati in maniera automatizzata vengono distrutti: \*

- a) \* al più tardi dopo 90 giorni in caso di mancato riscontro con una banca dati;
- b) \* in caso di riscontro con una banca dati, secondo le disposizioni della corrispondente procedura amministrativa o penale.

**Art. 22c \*** Acquisizione di informazioni e sorveglianza riferite a un intervento

<sup>1</sup> In caso di interventi di polizia la Polizia cantonale può impiegare apparecchi mobili di trasmissione e di registrazione per l'acquisizione di informazioni visive e sonore al fine di proteggere i suoi membri nonché terzi da un pericolo notevole.

<sup>2</sup> Al fine di evitare reati, può sorvegliare luoghi accessibili al pubblico con apparecchi di registrazione visiva e sonora portati sul corpo.

<sup>3</sup> Se vengono rilevati dati personali, il loro trattamento si conforma all'articolo 22a.

**Art. 22d \*** Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni

<sup>1</sup> La Polizia cantonale dispone la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni per la ricerca d'emergenza e per la ricerca di condannati secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni<sup>5)</sup>.

<sup>2</sup> Il giudice unico cantonale dei provvedimenti coercitivi autorizza questa disposizione e adotta i provvedimenti necessari per il rispetto del segreto professionale.

<sup>3</sup> Le decisioni del giudice possono essere impugnate con ricorso al Tribunale d'appello. Per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni concernenti il ricorso di diritto penale. \*

---

<sup>5)</sup> RS [780.1](#)

## 4. Coercizione di polizia

### Art. 23 Coercizione diretta

<sup>1</sup> Nei limiti della proporzionalità la Polizia cantonale può esercitare la coercizione diretta contro persone, oggetti e animali ed impiegare mezzi ausiliari adeguati per adempiere ai propri compiti.

<sup>2</sup> L'esercizio della coercizione diretta va dapprima minacciato, nella misura in cui le circostanze lo consentano.

### Art. 24 Ammanettamento

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può ammanettare persone che vengono fermate in virtù della presente legge qualora vi sia il sospetto che:

- a) aggrediranno persone, opporranno resistenza o danneggeranno cose;
- b) scapperanno o saranno liberate;
- c) si suicideranno o si feriranno.

### Art. 25 Utilizzo di armi da fuoco

<sup>1</sup> L'impiego di armi da fuoco è ammissibile:

- a) in caso di un attacco che comporti un pericolo immediato o in caso di relative minacce contro membri della Polizia cantonale o contro terzi;
- b) per fermare persone che hanno commesso un crimine o un delitto gravi o ne sono fortemente sospettate e che cercano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;
- c) se informazioni o constatazioni danno adito alla certezza o al forte sospetto che persone costituiscano un pericolo per l'integrità fisica e la vita altrui e che tentano di sottrarsi al fermo o alla privazione della libertà;
- d) per la liberazione di ostaggi;
- e) per impedire un grave crimine o delitto immediatamente incombente ad installazioni che a causa del loro danno potenziale costituiscono un pericolo particolare per la collettività.

<sup>2</sup> L'impiego di un'arma da fuoco deve essere preceduto da un chiaro avvertimento, se le circostanze lo consentono.

## 5. Informazione del pubblico

### Art. 26 Informazione

<sup>1</sup> La Polizia cantonale informa il pubblico riguardo ad avvenimenti di interesse pubblico, qualora non vi si oppongano interessi superiori.

<sup>2</sup> L'informazione riguardo a procedure penali si conforma al Codice di procedura penale. \*

**Art. 26a \*** Eccezione al principio di trasparenza

<sup>1</sup> La legge cantonale sulla trasparenza non vale per l'accesso a documenti ufficiali della Polizia cantonale che permettono di trarre conclusioni riguardo ai mezzi, alle capacità e alle disposizioni di quest'ultima.

## 6. Elaborazione di dati personali

**Art. 27** Elaborazione dei dati

<sup>1</sup> Per adempiere ai compiti conferitile dalla legge la Polizia cantonale può elaborare dati ed utilizzare adeguati sistemi di elaborazione dati.

<sup>1bis</sup> L'elaborazione di dati comprende anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. \*

<sup>2</sup> ... \*

<sup>3</sup> Dati che sono in relazione con compiti di polizia giudiziaria devono essere elaborati separatamente dagli altri dati.

**Art. 27a \*** Raccolta di dati

<sup>1</sup> Per adempiere al mandato conferitole dalla legge, la Polizia cantonale può rilevare e ricevere informazioni e dati da fonti accessibili al pubblico, private e ufficiali.

<sup>2</sup> Essa può ricevere o richiedere nella procedura di richiamo dati di autorità di polizia, d'azione penale e amministrative estere, federali e cantonali.

<sup>3</sup> Organi pubblici o autorità nonché privati comunicano dati alla Polizia cantonale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del compito di polizia. Essi possono rendere accessibili i dati nella procedura di richiamo.

**Art. 28** Dati riguardo a persone pronte all'uso della violenza

<sup>1</sup> La Polizia cantonale è autorizzata ad elaborare dati riguardo a persone violente e a trasmetterli ad uffici e persone minacciate.

<sup>2</sup> Autorità, uffici e persone singole sono autorizzate a dare comunicazione e fornire informazioni alla Polizia cantonale in merito a persone violente.

**Art. 29** Comunicazione dei dati \*

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può trasmettere dati a terzi, qualora ciò sia previsto dalla legge oppure indispensabile per: \*

- a) adempiere a compiti di polizia; oppure
- b) respingere un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici.

<sup>2</sup> La comunicazione dei dati alle altre autorità di polizia o d'azione penale cantonali nonché federali può avvenire anche in maniera automatizzata. \*

<sup>3</sup> La Polizia cantonale può concedere accesso a dati di polizia, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di compiti di polizia delegati. \*

### **Art. 29a \*** Distruzione dei dati

<sup>1</sup> I dati devono essere distrutti entro cinque anni.

<sup>2</sup> Essi non vengono distrutti se:

- a) la legislazione dispone altrimenti;
- b) una durata di conservazione più lunga è nell'interesse degli interessati; oppure
- c) interessi preponderanti di polizia giudiziaria o di polizia di sicurezza richiedono una durata di conservazione più lunga.

### **Art. 29b \*** Scambio di dati nella ricerca automatizzata di veicoli

<sup>1</sup> La Polizia cantonale può ottenere mediante una procedura di richiamo da altre autorità di polizia federali, cantonali e comunali, dalla Polizia del Principato del Liechtenstein, dall'Ufficio federale delle strade nonché dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini dati relativi alla ricerca automatizzata di veicoli per gli scopi di cui all'articolo 22b, capoverso 1 ed elaborare i dati raccolti conformemente all'articolo 22b, capoverso 3.

<sup>2</sup> Essa può rendere accessibili mediante procedura di richiamo alle autorità di cui al capoverso 1, escluso l'Ufficio federale delle strade, i dati della ricerca automatizzata di veicoli per gli scopi menzionati nell'articolo 22b capoverso 1.

<sup>3</sup> A questo scopo essa può creare interfacce con i sistemi di rilevamento automatizzato di veicoli di queste autorità.

### **Art. 30** Dettagli

<sup>1</sup> Il Governo disciplina i dettagli dell'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto concerne il tipo, l'estensione, il diritto d'accesso, la durata della conservazione e la trasmissione dei dati registrati, la loro cancellazione, nonché la procedura di informazione e di correzione.

## **7. Organizzazione della Polizia cantonale**

### **Art. 31** Organizzazione

<sup>1</sup> Il Governo stabilisce l'organizzazione della Polizia cantonale.

<sup>2</sup> Nel fare questo tiene in considerazione le esigenze di sicurezza e le condizioni regionali.

<sup>3</sup> In questioni di polizia giudiziaria la Polizia cantonale è subordinata agli organi di giustizia penale.

**Art. 32**          Diritto del personale

<sup>1</sup> Nella misura in cui la presente legge e le relative disposizioni esecutive<sup>6)</sup> non contengano disposizioni particolari, per le e gli agenti di polizia vale il diritto cantonale relativo al personale.

<sup>2</sup> Per le e gli agenti di polizia vi è un obbligo di residenza e di trasferimento. Il Governo disciplina i dettagli e le eccezioni.

<sup>3</sup> Le e gli agenti di polizia devono di regola portare a termine una scuola di polizia. Pronunciano una promessa.

**Art. 33**          Obbligo di legittimarsi

<sup>1</sup> Le e gli agenti di polizia devono legittimarsi in occasione di ogni azione d'ufficio, le e gli agenti in divisa solo su richiesta.

## 8. Diritti e doveri di terzi

**Art. 34**          Trasmissione di compiti a terzi

<sup>1</sup> Il Cantone ed i comuni possono incaricare terzi dell'adempimento di compiti di polizia, qualora questi soddisfino i presupposti necessari. La loro comparsa si deve chiaramente differenziare da quella della Polizia cantonale e della polizia comunale, in particolare per quanto riguarda contrassegni, veicoli e distintivi.

<sup>2</sup> La trasmissione di compiti va disciplinata, con i relativi diritti e doveri, in un contratto di diritto pubblico.

<sup>3</sup> I comuni notificano alla Polizia cantonale la trasmissione a terzi di compiti di polizia.

## 9. Rimborso spese e risarcimento danni

**Art. 35**          Rimborso spese

<sup>1</sup> Chi causa misure di polizia, può essere obbligato a rimborsarne le spese.

<sup>2</sup> Il Governo stabilisce le tasse per gli atti d'ufficio ed i servizi della Polizia cantonale. Disciplina i presupposti per l'esonero parziale o totale dalle spese, in particolare per manifestazioni che servono scopi ideali, culturali, turistici o sportivi.

<sup>3</sup> L'organizzatrice o l'organizzatore è tenuta/o a predisporre un adeguato servizio d'ordine e di sicurezza.

**Art. 36**          Risarcimento danni

<sup>1</sup> Il Cantone ed i comuni rispondono per danni provocati dagli organi di polizia nell'esercizio delle loro funzioni, secondo i principi della legge sulla responsabilità.

---

<sup>6)</sup> CSC [613.100](#)

<sup>2</sup> Il Cantone o i comuni risarciscono a persone che hanno prestato aiuto agli organi di polizia nell'adempimento dei loro compiti, il danno materiale subito durante il loro aiuto.

<sup>3</sup> Il Cantone ed i comuni si rivalgono su terzi che rispondono del danno.

### 10. Legislazione sulle contravvenzioni di polizia \*

**Art. 36a \*** Maneggio imprudente di armi, esplosivi o munizioni

<sup>1</sup> È punito con la multa chi:

- a) maneggia in modo imprudente o temerario armi, esplosivi o munizioni;
- b) mette questi oggetti a disposizione di persone non completamente imputabili o di minori sotto i diciotto anni senza la debita sorveglianza;
- c) consegna armi, esplosivi o munizioni a ubriachi.

**Art. 36b \*** Possesso punibile di arnesi da scasso

<sup>1</sup> Se per l'atto non è comminata una pena più grave secondo altre disposizioni, è punito con la multa chi:

- a) custodisce arnesi da scasso o li fa custodire a un'altra persona;
- b) mette a disposizione arnesi da scasso a un'altra persona, benché sappia o debba aspettarsi che questi arnesi sono destinati a essere utilizzati per un furto, una rapina o un omicidio.

<sup>2</sup> Gli oggetti vengono sequestrati.

**Art. 36c \*** Esposizione a pericolo con fuochi d'artificio

<sup>1</sup> È punito con la multa chi:

- a) senza il permesso della polizia del fuoco fabbrica, offre o consegna fuochi d'artificio a detonazione o giocattoli pirici atti a provocare lesioni;
- b) accende fuochi d'artificio, o li lascia accendere da persone che deve sorvegliare, vicino a persone oppure vicino a oggetti facilmente infiammabili in modo da metterli in pericolo.

**Art. 36d \*** Disobbedienza nei confronti della polizia

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente non ottempera a un ordine o un'esortazione pronunciati da un agente di polizia nei limiti delle sue competenze è punito con la multa.

**Art. 36e \*** Rifiuto di rilasciare informazioni

<sup>1</sup> È punito con la multa chi:

- a) su invito di un'autorità o di un funzionario che si legittima debitamente, rifiuta di indicare il suo nome o il suo domicilio o di dare altre indicazioni sulla sua persona o intenzionalmente le dà false;

- b) nel modulo ufficiale di notifica per il controllo degli alloggiati da parte della polizia dà informazioni false su se stesso o sui suoi accompagnatori oppure rifiuta di dare tali informazioni.

**Art. 36f \*** Eccessi

<sup>1</sup> Chiunque per cattiveria o di proposito importuna o disturba gravemente una terza persona, senza che con ciò sia compiuto un atto passibile di pena più severa, è punito con la multa.

**Art. 36g \*** Comportamento sconveniente, disturbi

<sup>1</sup> Chiunque offende gravemente in pubblico la moralità o il buon costume o provoca rumore inutile, è punito con la multa.

**Art. 36h \*** Insudiciamento di proprietà altrui

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente insudicia cose pubbliche o proprietà privata altrui è punito con la multa, se non si tratta di danneggiamento ai sensi dell'articolo 144 CP<sup>7)</sup>.

<sup>2</sup> L'insudiciamento di proprietà privata è perseguito solo a querela di parte.

**Art. 36i \*** Usurpazione di diritti

<sup>1</sup> Chiunque, eludendo l'aiuto ufficiale, procede di propria autorità ad atti illeciti per far valere un diritto effettivo o presunto è punito, a querela di parte, con la multa.

**Art. 36j \*** Accattonaggio

<sup>1</sup> Chiunque mendicando in modo insistente molesta persone oppure obblighi all'accattonaggio fanciulli o altre persone da lui dipendenti è punito con la multa. \*

**Art. 36k \*** Procedura di multa disciplinare

<sup>1</sup> Sul proprio territorio i comuni sono autorizzati a punire infrazioni all'articolo 36c, all'articolo 36g, all'articolo 36h e all'articolo 36j con la multa fino a 10 000 franchi. \*

<sup>2</sup> Le infrazioni possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale. \*

**Art. 36l \*** Coltivazione di canapa

1. Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Le persone che coltivano dieci e più piante di canapa devono notificarlo alla Polizia cantonale. La notifica deve avvenire prima che le piante coltivate abbiano raggiunto un'altezza di dieci centimetri, misurata dall'inserzione delle radici alla punta.

---

<sup>7)</sup> RS [311.0](#)

<sup>2</sup> La notifica deve includere le seguenti indicazioni e la seguente documentazione:

- a) la varietà coltivata;
- b) la provenienza della semente;
- c) il luogo preciso e le dimensioni esatte della superficie coltivata;
- d) i produttori responsabili;
- e) lo scopo di utilizzo previsto.

### **Art. 36m \*** 2. Distruzione

<sup>1</sup> Le piantagioni di canapa non notificate o il cui tenore di THC è superiore all'uno per cento possono essere distrutte immediatamente a spese del coltivatore.

### **Art. 36n \*** 3. Multa

<sup>1</sup> Le persone che non danno seguito all'obbligo di notifica conformemente all'articolo 36l sono punite con la multa fino a 10 000 franchi.

## **11. Disposizioni finali \***

### **Art. 37** Modifica del diritto previgente<sup>8)</sup>

### **Art. 38** Disposizione transitoria

<sup>1</sup> I comuni devono adeguare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le proprie disposizioni sui compiti della polizia comunale, sulla sua formazione e sul suo equipaggiamento.

### **Art. 39** Disposizioni esecutive

<sup>1</sup> Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive<sup>9)</sup>.

### **Art. 40** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge<sup>10)</sup>.

---

<sup>8)</sup> Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

<sup>9)</sup> CSC [613.100](#)

<sup>10)</sup> Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posta in vigore il 1° lug. 2005 con DG del 21 giu. 2005.

## Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.10.2004	01.07.2005	atto normativo	prima versione	-
27.08.2009	01.01.2010	Art. 16	revisione totale	-
16.06.2010	01.01.2011	Art. 16 cpv. 2	modifica	2010, 2491
16.06.2010	01.01.2011	Art. 22 cpv. 2	modifica	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 26 cpv. 2	modifica	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Titolo 10.	modifica	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36a	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36b	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36c	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36d	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36e	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36f	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36g	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36h	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36i	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36j	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Art. 36k	introduzione	2010, 2407
16.06.2010	01.01.2011	Titolo 11.	introduzione	2010, 2407
16.10.2010	01.01.2011	Art. 1 cpv. 3	modifica	2010, 2407
07.12.2011	01.01.2013	Art. 14	revisione totale	-
07.12.2011	01.01.2013	Art. 16 cpv. 1, b)	modifica	-
02.02.2016	01.01.2017	Art. 16 cpv. 1	modifica	2016-001
02.02.2016	01.01.2017	Art. 16 cpv. 1, b)	modifica	2016-001
02.02.2016	01.01.2017	Art. 16 cpv. 2	modifica	2016-001
02.09.2016	01.01.2018	Art. 36l	introduzione	2017-023
02.09.2016	01.01.2018	Art. 36m	introduzione	2017-023
02.09.2016	01.01.2018	Art. 36n	introduzione	2017-023
17.10.2017	01.07.2018	Art. 3	modifica titolo	2018-002
17.10.2017	01.07.2018	Art. 3a	introduzione	2018-002
31.08.2018	01.01.2019	Art. 2 cpv. 1, g)	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 3 cpv. 1	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 3 cpv. 1 <sup>bis</sup>	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 3 cpv. 1 <sup>ter</sup>	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 3 cpv. 2	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 4	modifica titolo	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 4 cpv. 6	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 5	modifica titolo	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 5a	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 13 cpv. 3	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 16 cpv. 1	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 16 cpv. 1, b)	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 21a	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 21b	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 21c	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 21d	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 21e	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 21f	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 21g	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 22	abrogazione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 22a	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 22b	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 22c	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 22d	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 26a	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 27 cpv. 1 <sup>bis</sup>	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 27 cpv. 2	abrogazione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 27a	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 29	modifica titolo	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 29 cpv. 1	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 29 cpv. 2	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 29 cpv. 3	introduzione	2018-023

# 613.000

---

<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
31.08.2018	01.01.2019	Art. 29a	introduzione	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 36j cpv. 1	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 36k cpv. 1	modifica	2018-023
31.08.2018	01.01.2019	Art. 36k cpv. 2	introduzione	2018-023
27.08.2021	01.01.2022	Art. 16	modifica titolo	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 16 cpv. 4	abrogazione	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 16a	introduzione	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b	modifica titolo	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 1	modifica	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 2	modifica	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 2, b)	modifica	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 2, c)	modifica	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 2 <sup>bis</sup>	introduzione	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 3	modifica	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 3, a)	introduzione	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 22b cpv. 3, b)	introduzione	2021-049
27.08.2021	01.01.2022	Art. 29b	introduzione	2021-049
14.06.2022	01.01.2025	Art. 22d cpv. 3	modifica	2023-008

## Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	20.10.2004	01.07.2005	prima versione	-
Art. 1 cpv. 3	16.10.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2407
Art. 2 cpv. 1, g)	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 3	17.10.2017	01.07.2018	modifica titolo	2018-002
Art. 3 cpv. 1	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 3 cpv. 1 <sup>bis</sup>	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 3 cpv. 1 <sup>ter</sup>	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 3 cpv. 2	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 3a	17.10.2017	01.07.2018	introduzione	2018-002
Art. 4	31.08.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-023
Art. 4 cpv. 6	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 5	31.08.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-023
Art. 5a	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 13 cpv. 3	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 14	07.12.2011	01.01.2013	revisione totale	-
Art. 16	27.08.2009	01.01.2010	revisione totale	-
Art. 16	27.08.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-049
Art. 16 cpv. 1	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 16 cpv. 1	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 16 cpv. 1, b)	07.12.2011	01.01.2013	modifica	-
Art. 16 cpv. 1, b)	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 16 cpv. 1, b)	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 16 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2491
Art. 16 cpv. 2	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 16 cpv. 4	27.08.2021	01.01.2022	abrogazione	2021-049
Art. 16a	27.08.2021	01.01.2022	introduzione	2021-049
Art. 21a	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 21b	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 21c	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 21d	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 21e	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 21f	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 21g	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 22	31.08.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-023
Art. 22 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2407
Art. 22a	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 22b	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 22b	27.08.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-049
Art. 22b cpv. 1	27.08.2021	01.01.2022	modifica	2021-049
Art. 22b cpv. 2	27.08.2021	01.01.2022	modifica	2021-049
Art. 22b cpv. 2, b)	27.08.2021	01.01.2022	modifica	2021-049
Art. 22b cpv. 2, c)	27.08.2021	01.01.2022	modifica	2021-049
Art. 22b cpv. 2 <sup>bis</sup>	27.08.2021	01.01.2022	introduzione	2021-049
Art. 22b cpv. 3	27.08.2021	01.01.2022	modifica	2021-049
Art. 22b cpv. 3, a)	27.08.2021	01.01.2022	introduzione	2021-049
Art. 22b cpv. 3, b)	27.08.2021	01.01.2022	introduzione	2021-049
Art. 22c	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 22d	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 22d cpv. 3	14.06.2022	01.01.2025	modifica	2023-008
Art. 26 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2407
Art. 26a	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 27 cpv. 1 <sup>bis</sup>	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 27 cpv. 2	31.08.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-023
Art. 27a	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 29	31.08.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-023
Art. 29 cpv. 1	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 29 cpv. 2	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 29 cpv. 3	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 29a	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 29b	27.08.2021	01.01.2022	introduzione	2021-049
Titolo 10.	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2407

<b>Elemento</b>	<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
Art. 36a	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36b	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36c	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36d	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36e	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36f	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36g	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36h	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36i	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36j	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36j cpv. 1	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 36k	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407
Art. 36k cpv. 1	31.08.2018	01.01.2019	modifica	2018-023
Art. 36k cpv. 2	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 36l	02.09.2016	01.01.2018	introduzione	2017-023
Art. 36m	02.09.2016	01.01.2018	introduzione	2017-023
Art. 36n	02.09.2016	01.01.2018	introduzione	2017-023
Titolo 11.	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2407